



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

N. Proposta 767 del 22/05/2020

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE, SEZIONE II, 22 GENNAIO 2020 N. 56, NOTIFICATA A MEZZO PEC IN DATA 29 GENNAIO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO [ZF52D13D51

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue in data 8 maggio 2020 perveniva al Comune di Cuneo dagli avvocati Prof. Paolo Scaparone e Alberto Cerutti del Foro di Torino, ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, 22 gennaio 2020 n. 56, notificata a mezzo pec in data 29 gennaio 2020.

Considerati i fatti come di seguito esposti:

- Il ricorrente aveva acquistato in data 15 febbraio 2017 dalla Società Porta Rossa SpA un terreno sito nel Comune di Cuneo, via Basse Sant'Anna n. 22 – via Borgo Nuovo, sul quale insisteva un fabbricato residenziale che, al momento, versava in condizioni precarie, tanto da aver subito alcuni cedimenti strutturali interessanti anche la copertura;
- Per questo motivo la società proprietaria, già prima dell'alienazione, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività, cosiddetta s.c.i.a.
- Rispetto alle opere considerate nell'ambito della predetta s.c.i.a., i lavori effettuati hanno parzialmente ecceduto quanto previsto nel progetto allegato alla segnalazione e, pertanto, il nuovo proprietario ha presentato plurime istanze al Comune di Cuneo al fine di regolarizzare e mantenere quanto già eseguito;
- Il Comune di Cuneo, rigettando tutte le richieste presentate, con provvedimenti del 27 novembre 2018, tutti notificati all'interessato in data 7 dicembre 2018, ha respinto le domande e intimato la demolizione delle opere realizzate;
- Il ricorrente ha impugnato tali provvedimenti presentando ricorso al TAR Piemonte - notificato il 4 febbraio 2019 - e chiedendone la sospensione (procedimento R.G. n. 107/2019);

- Nel giudizio di primo grado il Comune di Cuneo si è costituito, contestando le argomentazioni spese nel ricorso introduttivo;
- Il TAR Piemonte, con ordinanza del 28 marzo 2019 n. 118, ha respinto la domanda cautelare. Avverso tale ordinanza è stato proposto appello al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza Sezione VI 20 giugno 2019 n. 3151, ha accolto il gravame disponendo la sospensione degli atti giurisdizionali e amministrativi impugnati;
- Il Giudice di appello ha ritenuto sussistente il presupposto del *fumus boni iuris* “*in relazione al necessario approfondimento di merito in ordine alla effettiva consistenza e qualificazione delle opere in contestazione*”;
- Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione avanti al TAR, il ricorrente ha stabilito la propria residenza presso l’immobile di interesse che, attualmente, costituisce un’abitazione apprezzabilmente recuperata in un più ampio contesto di degrado ambientale dovuto, in special modo, alla presenza di ruderi e di manufatti abusivi accessori ad “orti” realizzati senza alcun titolo nelle proprietà adiacenti;
- All’esito dell’udienza di discussione il TAR, con la sentenza 22 gennaio 2020 n. 56, notificata al ricorrente in data 29 gennaio 2020, ha respinto il ricorso;
- A seguito del rigetto del ricorso, l’appellante ha inviato al Comune una nota in data 31 marzo 2020, a mezzo di pec del proprio tecnico progettista, con cui ha preannunciato l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado e ha rappresentato all’Amministrazione lo stato di impossibilità a dare esecuzione all’ordine demolitorio oggetto del contenzioso, sia perché la sentenza di primo grado potrebbe ancora essere riformata, sia per il blocco delle attività conseguente alle misure sanitarie emergenziali emanate in tale periodo;
- Il Comune di Cuneo ha riscontrato tale comunicazione con pec del 16 aprile 2020, con la precisazione che “*stando così le cose appare evidente che le statuizioni giurisdizionali, seppur non ancora coperte da giudicato, debbano trovare esecuzione senza margine di discrezionalità alcuno in capo all’Amministrazione soprattutto in ipotesi di attività vincolata (messa in ripristino)*”;

Contro la citata sentenza del TAR Piemonte n. 56/2020 il ricorrente propone il presente ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato.

Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale – con deliberazione n. 98 in data 14 maggio 2020 – ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento, previa sospensione, della sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, 22 gennaio 2020 n. 56, notificata a mezzo pec in data 29 gennaio 2020.

Atteso che l’amministrazione non è dotata di avvocatura interna e che sono assenti idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale adito, per cui occorre individuare un professionista del libero foro al quale affidare la difesa legale dell’ente;

Visto l’«Albo avvocati per l’affidamento di incarichi e di patrocinio e difesa del comune», approvato con determinazione dirigenziale n. 450 del 31 marzo 2017, in vigore dal 1° aprile 2017 al 1° aprile 2020 e prorogato sino al 31 dicembre 2020 con determinazione n. 591 in data 27 aprile 2020;

Ritenuto, per la natura della vertenza, il grado di complessità delle questioni poste sul tavolo del giudice e l'entità del *petitum*, di individuare l'avvocato Alessandro Paire, del Foro di Torino, che ha già seguito la vertenza negli altri gradi di giudizio e ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e formulando un preventivo di € 15.560,06, comprensivo di spese generali, CPA e IVA nella misura di legge ed eventuali spese per la domiciliazione a Roma, preventivo che è stato acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 29057 in data 14 maggio 2020;

Richiamato l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice i seguenti servizi legali:

””””

- 1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
 - 1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - 1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
- 2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*
- 3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
- 4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
- 5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

””””

Richiamato altresì l'articolo 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" dello stesso Codice, secondo il quale l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva della stessa normativa deve avvenire «... *nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica...*»;

Accertato che il legale individuato rientra tra le figure di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 s.m.i.;

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

Richiamate le "Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, con il quale è stato ribadito l'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara [CIG] e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

Dato atto che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., «Codice in materia di protezione dei dati personali», come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e del medesimo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 4 novembre 2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore “Affari legali”;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

Determina

1. Di affidare allo Studio legale Gandino Paire Studio di Avvocati, Corso Duca degli Abruzzi n. 4, 10128 Torino (C.F./P.I. 11271800010), nella persona dell'avvocato Alessandro Paire, munito di procura speciale, l'incarico di difesa del Comune di Cuneo avanti al Consiglio di Stato di cui in premessa e che potrà avvalersi nell'incarico di cui trattasi, sotto la propria responsabilità, di sostituti o collaboratori, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, conferendo loro ogni potere di legge [CIG ZF52D13D51];
2. di impegnare la spesa di € 15.560,06 a titolo di onorari, comprensiva di spese generali, C.P.A. e IVA nella misura di legge ed eventuali spese di domiciliazione — alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del Settore Affari Legali, nei limiti degli importi impegnati;
4. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
5. di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'impresa affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i.;
6. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del Dirigente del Settore Affari Legali;

7. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio